



DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI,
e MAGNI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 OTTOBRE 2022

Delega al Governo per la disciplina dell’esercizio del diritto di voto da parte delle cittadine e dei cittadini che, per motivi di studio, si trovano in un comune diverso da quello di residenza

ONOREVOLI SENATORI. — Secondo i dati forniti dall'Istituto nazionale di statistica, nonostante il numero di elettrici e di elettori sia in crescita, i votanti continuano a diminuire. Questa tendenza è stata confermata anche quest'anno, in cui si è registrato un ulteriore calo nell'affluenza al voto in occasione delle elezioni politiche.

La partecipazione delle cittadine e dei cittadini italiani alle elezioni è in progressiva flessione dal 1978. Mentre negli anni precedenti l'affluenza per il voto alle elezioni politiche si era sempre mantenuta superiore al 90 per cento, nel periodo successivo i dati sull'affluenza sono stati sempre decrescenti, fino al *record* negativo del 2022, quando hanno votato meno dei tre quarti degli aventi diritto. Analoghe tendenze sono riscontrabili per quanto riguarda le elezioni per il Parlamento europeo e le consultazioni referendarie.

È noto che la maggior parte delle studentesse e degli studenti italiani iscritti a facoltà in università con sede in comuni diversi da quelli di residenza non trasferisce la residenza nel corso degli studi.

Queste ragazze e questi ragazzi si trovano, quindi, a dover affrontare viaggi anche lunghi per esercitare il proprio diritto di voto, in una fase della loro vita nella quale generalmente non dispongono di risorse economiche autonome o ne dispongono in misura limitatissima, dovendo contare sul sostegno delle famiglie, spesso costrette a significativi sacrifici per la formazione delle proprie figlie e dei propri figli. Le agevolazioni nei trasporti, attualmente previste per chi si rechi nel comune di residenza per votare, spesso non sono un sufficiente incentivo, non coprendo interamente la spesa, né possono ser-

vire a risolvere il problema della concomitanza con altri importanti impegni di studio.

Non è quindi raro che le studentesse e gli studenti fuori sede rinuncino a esercitare il proprio diritto di voto. Pur tenendo conto del fatto che le difficoltà tecnico-logistiche non esauriscono certo le possibili ragioni dell'astensionismo, nel caso delle studentesse e degli studenti fuori sede è evidente come queste possano avere un peso significativo. Considerate le analogie con il caso delle studentesse e degli studenti all'estero per periodi superiori a tre mesi, efficacemente affrontato da una norma introdotta nel 2015 (legge n. 52 del 2015 che ha introdotto l'articolo 4-*bis* della legge n. 459 del 2001), il presente disegno di legge delega il Governo a introdurre misure che permettano alle studentesse e agli studenti fuori sede nel territorio italiano di esercitare il proprio diritto di voto senza dover necessariamente rientrare nei comuni di residenza.

Pertanto, l'articolo 1, al fine di favorire l'effettiva e più ampia partecipazione popolare alla vita politica del Paese, delega il Governo ad adottare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, su proposta del Ministro dell'interno, un decreto legislativo recante disposizioni in materia di modalità di esercizio del diritto di elettorato attivo da parte delle cittadine e dei cittadini italiani che, per motivi di studio, si trovano nell'ambito del territorio nazionale in un comune diverso da quello in cui sono residenti.

L'articolo 2 stabilisce i principi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega, che dovrà prevedere l'ammissione al voto con procedura speciale, ossia al di fuori della sezione di iscrizione elettorale nell'ambito del comune di re-

sidenza, e stabilirne l'applicabilità; individuare le categorie di studentesse e studenti cui è riconosciuta tale facoltà e definire forme e modalità di dichiarazione della volontà di esercizio dell'opzione, nonché quelle tecnico-organizzative; indicare le amministrazioni competenti nonché le modalità di raccordo e di coordinamento con la sezione elettorale del comune

nella cui lista elettorale sono iscritti la studentessa o lo studente che esercitano l'opzione; armonizzare e coordinare la nuova disciplina con quella vigente in materia.

L'articolo 3 dispone che dall'attuazione della delega non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Delega al Governo)

1. Al fine di favorire l'effettiva e più ampia partecipazione popolare alla vita politica del Paese, garantendo e agevolando il diritto di voto, in attuazione degli articoli 3, secondo comma, e 48, secondo comma, della Costituzione, il Governo è delegato ad adottare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'interno, un decreto legislativo recante disposizioni in materia di modalità di esercizio del diritto di elettorato attivo da parte delle cittadine e dei cittadini che, per motivi di studio, si trovano in un comune italiano diverso da quello in cui hanno la loro residenza anagrafica.

2. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmesso alle Camere entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, perché su di esso siano espressi, entro venticinque giorni dalla data di assegnazione, i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia. Decorso il termine previsto per l'espressione dei pareri, il decreto può essere comunque adottato.

Art. 2.

(Principi e criteri direttivi)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere, per le cittadine e i cittadini che, per motivi di studio, si trovano per

un determinato periodo in un comune italiano diverso da quello in cui hanno la loro residenza anagrafica, l'ammissione al voto con procedura speciale, al di fuori della sezione elettorale in cui sono iscritti ai sensi della normativa vigente;

b) stabilire l'applicabilità della procedura speciale di cui alla lettera *a)* alle elezioni per il rinnovo del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati e dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia nonché alle consultazioni referendarie indette ai sensi degli articoli 75 e 138 della Costituzione;

c) individuare le categorie di studentesse e studenti ai quali è riconosciuta la facoltà di esercitare il diritto di voto nel comune in cui si trovano per motivi di studio alla data di svolgimento della consultazione elettorale o referendaria, secondo la procedura speciale di cui alla lettera *a)*;

d) definire forme e modalità di dichiarazione della volontà di avvalersi della facoltà di cui alla lettera *c)*, nonché quelle tecnico-organizzative per il suo esercizio, specificandone, altresì, le condizioni di legittimazione e i termini temporali;

e) indicare le amministrazioni competenti nonché le modalità di raccordo e di coordinamento con la sezione elettorale in cui sono iscritti la studentessa o lo studente che si avvalgono della facoltà di cui alla lettera *c)*, anche ai fini della registrazione del voto;

f) garantire l'armonizzazione e il coordinamento della nuova disciplina con quella vigente.

Art. 3.

(Invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tale fine,

le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti previsti dal decreto legislativo di cui all'articolo 1 mediante le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

€ 1,00